
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Esecutività del decreto ingiuntivo sospesa: cessa la materia del contendere nell'opposizione a precetto

La sospensione della esecutività del decreto ingiuntivo nelle more del procedimento di opposizione a precetto impone, in tale giudizio, una pronuncia di cessazione della materia del contendere per essere venuto meno il titolo esecutivo.

Tribunale di Genova, sezione settima, sentenza del 24.3.2014

...omissis...

E' stato emesso nei confronti del xxxxxxxx e a richiesta del condominio di via L. n. 16 il decreto ingiuntivo n. 3915/2011 con il quale il xxxxxx è stato condannato al pagamento della somma complessiva di Euro 17.163,31, oltre interessi e spese.

xxxxxxx ha proposto opposizione sia nei confronti del decreto ingiuntivo, sia avverso l'atto di precetto notificatogli ad istanza del condominio creditore.

In questa sede ha chiesto di sospendere l'esecuzione, deducendo l'errato calcolo degli interessi sulla somma dovuta e contestando l'importo di Euro 32,00 indicato da controparte in precetto come spesa relativa a "richiesta copie".

Il condominio si è costituito chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione e, nel merito, dell'opposizione, ritenendola infondata.

Respinta la richiesta di sospensione dell'esecuzione, concessi alle parti i termini per memorie, la causa, istruita in via documentale, sulle conclusioni rassegnate all'udienza dell'1.10.2013 è stata trattenuta in decisione.

Deve osservarsi che nelle more del giudizio, con ordinanza del 6.12.2012, è stata sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo per essere il credito vantato dal condominio, per la voce lavori straordinari, pari ad Euro 10.757,55 e non, come richiesto in decreto, pari ad Euro 11.221,14.

E' pacifico che il venir meno del titolo esecutivo determina l'improcedibilità dell'esecuzione immobiliare promossa dal condominio avverso il xxxxxxxx (come accertato con sentenza del tribunale di Genova del 28.3.2013) e, prima ancora, la perdita di efficacia dell'atto di precetto.

Deve peraltro osservarsi che, nel momento in cui è stata preannunciata l'esecuzione mediante la notifica dell'atto di precetto, sussisteva il titolo, la cui efficacia esecutiva è stata poi confermata con una prima ordinanza del tribunale di Genova del 22.6.2012, con la quale, appunto, è stata respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.

Se dunque in questa sede deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere per essere venuto meno il titolo esecutivo, deve tuttavia osservarsi che l'opposizione al precetto, nel momento in cui è stata proposta, era del tutto priva di fondamento. Si richiama quanto già evidenziato nell'ordinanza emessa in data 17.3.2012, in sede di rigetto della richiesta di sospensione dell'esecuzione.

Infine, deve precisarsi che il credito fatto valere dal condominio non è mai stato fondatamente contestato dal xxxxxxxx se non forse per quella modesta somma che ha determinato il venir meno dell'esecutività del decreto ingiuntivo e la conseguente dichiarazione di improcedibilità dell'esecuzione immobiliare.

Ciò influisce sul regime delle spese che - nonostante la sopravvenuta perdita di efficacia del titolo - si ritiene di compensare interamente tra le parti, in considerazione delle modalità e dei tempi di svolgimento dei fatti che hanno influito sul venir meno dell'efficacia esecutiva.

p.q.m.

Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

- dichiara cessata la materia del contendere sull'opposizione presentata da xxxxx avverso l'atto di precetto notificatogli ad istanza di xxx. in data 28.1.2012 per sopravvenuta perdita di efficacia esecutiva del titolo.

- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Genova, il 14 marzo 2014.

Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice